

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9429 Anno 2026
Presidente: MARULLI MARCO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 14/04/2026

Oggetto: società -
estinzione - successione
nelle obbligazioni

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30419161/2020 R.G. proposto da
Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata dalla Intrum Italy s.p.a, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avv. Gennaro Iollo

- *ricorrente principale* -

contro

Casillo Giovanni, Casillo Gaetano, Busiello Antonietta e Bianco Angela,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Corvino

- *controricorrenti, ricorrenti in via incidentale* -

Cas.Di.T. s.r.l. in liquidazione

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3319/2020,
depositata il 30 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026
dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- la Intrum Italy s.p.a., quale mandataria della Intesa Sanpaolo s.p.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 30 settembre 2020, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha condannato il Banco di Napoli s.p.a. (poi, fusasi nella Intesa Sanpaolo s.p.a.) al pagamento in favore di Giovanni Casillo della somma di euro 456.746,48, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione di somme indebitamente annotate su un conto corrente bancario acceso dalla Cas.Di.T. s.r.l. presso l'Istituto S. Paolo e poi transitato alla Banco di Napoli s.p.a.;
- la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte di tale società, nonché di Giovanni Casillo, Gaetano Casillo, Antonietta Busiello e Angelo Bianco, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società medesima verso la banca, di una domanda di ripetizione di somme indebitamente annotate in un conto corrente bancario per illegittima applicazione di interessi;
- ha riferito che il giudice di prime cure aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande della Cas.Di.T. s.r.l., attesa la sua cancellazione dal registro delle imprese dichiarata dal procuratore di parte convenuta, e respinto quelle dei fideiussori;
- ha, quindi, accolto il gravame degli originari attori osservando che la cancellazione dal registro delle imprese non implica rinuncia al credito per il quale è pendente un giudizio e che nei diritti vantati dalla società estinta era subentrato Giovanni Casillo, suo socio unico;
- nel merito, ha ritenuto provata la pretesa restitutoria dedotta in giudizio e liquidato il relativo importo, previa espunzione dei versamenti ritenuti prescritti, mentre ha dichiarato assorbito il motivo di appello vertente sull'interesse dei fideiussori all'accertamento della insussistenza del debito della correntista;
- il ricorso è affidato a tre motivi;
- resistono con unico controricorso Giovanni Casillo, Gaetano Casillo,

Antonietta Busiello e Angelo Bianco, i quali propongono ricorso incidentale condizionato;

- avverso tale ricorso incidentale condizionato resiste con controricorso la ricorrente principale;

- con sentenza del 16 luglio 2025, n. 19750, questa Corte, a Sezioni Unite, ha respinto i primi due motivi di ricorso principale, rimettendo a questa Sezioni l'esame del residuo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato;

- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il terzo e ultimo motivo del ricorso principale, unico residuo all'esito della menzionata decisione di questa Corte a Sezioni Unite, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2934 cod. civ. e 112 e 132 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per aver la Corte di appello, nel determinare l'effettivo saldo del conto corrente dedotto in giudizio, ritenuto corretta la opzione ricostruttiva formulata dal consulente tecnico d'ufficio all'esito dell'espunzione di spese e interessi non dovuti relativi anche ad altri rapporti, il cui saldo era stato poi annotato nel conto corrente in oggetto;

- evidenza che tali rapporti erano estranei al giudizio e della loro esistenza e del loro svolgimento non vi era stata allegazione da parte dell'attrice, per cui sugli stessi non si era istaurato alcun contraddittorio;

- lamenta, inoltre, il mancato esame della prescrizione maturata in relazione al credito riconosciuto per le rimesse effettuate su tali diversi rapporti;

- il motivo è inammissibile;

- la doglianza muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata, la quale ha affermato di procedere, sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, alla rideterminazione

del saldo di un unico rapporto di conto corrente (c/c n. 4441), nel quale erano confluiti i saldi di altri rapporti bancari, e di aver preso in esame l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito per indebiti versamenti operati su tali conti, sia pure accogliendola solo relativamente a quello relativo ai versamenti effettuati in epoca antecedente al decennio decorrente, a ritroso, dalla data di chiusura del conto;

- la censura, dunque, risulta priva della necessaria concludenza;
- per le suesposte considerazioni, pertanto, il terzo motivo del ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale proposto solo in via condizionata;
- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della I Sezione civile il 12 gennaio 2026.

Il Presidente